

**LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 24-03-2004
REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI
CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE
ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E
12 MARZO 2003, N. 2**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA
N. 40
del 25 marzo 2004

Indice:

Articoli della Legge:

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [12](#) [13](#) [14](#) [15](#) [16](#) [17](#) [18](#) [19](#)
[20](#) [21](#) [22](#) [23](#) [24](#) [25](#)

*IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:*

CAPO I

PRINCIPI, FINALITA' E DESTINATARI

ARTICOLO 1

Principi generali e finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie

competenze ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e del

Testo unico emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

286 concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla

condizione dello straniero (di seguito denominato 'Testo unico

di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998'), ispirandosi ai

principi ed ai valori della 'Dichiarazione fondamentale dei diritti

dell'uomo' del 10 dicembre 1948, della 'Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione europea', proclamata a Nizza il 7

dicembre 2000 (di seguito denominata 'Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione europea), agli impegni assunti con la

Carta europea dei diritti dell'uomo nella città, sottoscritta a

Saint-Denis il 18 maggio 2000 ed alla Convenzione di

Strasburgo sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica

a livello locale adottata dal Consiglio d'Europa e ratificata con

legge 8 marzo 1994, n. 203 (Ratifica ed esecuzione della

convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita

pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992,

limitatamente ai capitoli A e B), concorre alla tutela dei cittadini

di Stati non appartenenti all'Unione europea e degli apolidi,

presenti nel proprio territorio, riconoscendo loro i diritti

fondamentali della persona umana previsti dalle norme di

diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai

principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

2. La legislazione regionale, ispirandosi all'articolo 3 della

Costituzione, è finalizzata al contrasto e al superamento dei

fenomeni di razzismo e xenofobia, alla costruzione di una

società multiculturale.

3. La legislazione regionale si ispira alla garanzia della pari

opportunità di accesso ai servizi, al riconoscimento ed alla

valorizzazione della parità di genere ed al principio di indirizzare

l'azione amministrativa, nel territorio della regione, al fine di

rendere effettivo l'esercizio dei diritti.

4. In conformità ai principi del Testo unico di cui al decreto

legislativo n. 286 del 1998 e della legge 8 novembre 2000, n.

328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di

interventi e servizi sociali) ed in raccordo con le disposizioni

della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la

promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del

sistema integrato di interventi e servizi sociali), le politiche della

Regione e degli Enti locali sono finalizzate:

a) alla rimozione degli ostacoli al pieno inserimento sociale,

culturale e politico;

b) al reciproco riconoscimento ed alla valorizzazione delle

identità culturali, religiose e linguistiche, ispirandosi ai principi

di uguaglianza e libertà religiosa secondo gli articoli 8, 19 e 20

della Costituzione;

c) alla valorizzazione della consapevolezza dei diritti e dei doveri

connessi alla condizione di cittadino straniero immigrato, come

disciplinata dalle convenzioni internazionali in materia di diritti

dell'uomo, dall'ordinamento europeo ed italiano.

5. A tale scopo la Regione indirizza la strutturazione del sistema

di tutela e promozione sociale degli immigrati alle seguenti

finalità:

a) acquisire la conoscenza sul fenomeno migratorio da Stati

non appartenenti all'Unione europea, anche ai fini

dell'inserimento nel mercato del lavoro;

b) accrescere l'informazione e la sensibilizzazione sul

fenomeno dell'immigrazione;

c) promuovere la conoscenza della cultura italiana e delle

culture di provenienza dei cittadini stranieri immigrati, al fine di

attuare pienamente forme di reciproca integrazione culturale;

d) sostenere iniziative volte a conservare i legami dei cittadini

stranieri immigrati con le culture d'origine;

e) individuare e rimuovere gli ostacoli di ordine economico,

sociale e culturale, allo scopo di garantire per i cittadini stranieri

immigrati pari opportunità di accesso all'abitazione, al lavoro,

all'istruzione ed alla formazione professionale, alla conoscenza

delle opportunità connesse all'avvio di attività autonome ed

imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie ed assistenziali,

comprendendo a tal fine attività di mediazione interculturale;

f) garantire per i cittadini stranieri immigrati adeguate forme di

tutela dei diritti e di conoscenza dei doveri previsti dalle

Convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo,

dall'ordinamento europeo ed italiano;

g) individuare e rimuovere eventuali condizioni di marginalità

sociale;

h) promuovere la comunicazione e la reciproca conoscenza tra

cittadini stranieri immigrati ed italiani, singoli od associati;

i) agevolare progetti di cittadini stranieri per il loro rientro nei

paesi d'origine, nel rispetto delle competenze della Regione in

materia;

l) contrastare i fenomeni che comportano per i cittadini stranieri

situazioni di violenza o di grave **sfruttamento**;

m) promuovere la partecipazione dei cittadini stranieri immigrati

alla vita pubblica locale nell'ambito delle istituzioni del proprio

territorio;

n) promuovere l'integrazione sociale dei cittadini stranieri

immigrati, con particolare attenzione ai processi di inserimento

sociale rivolti a donne e minori;

o) garantire condizioni favorevoli allo sviluppo

dell'associazionismo promosso dai cittadini stranieri, quale

soggetto attivo nei processi di integrazione sociale degli

immigrati;

p) garantire, nell'ambito delle proprie competenze, la

realizzazione di interventi di mediazione culturale rivolta ai

detenuti stranieri finalizzata a garantire pari opportunità di tutela

giuridica e reinserimento sociale;

q) garantire, nell'ambito delle proprie competenze, percorsi di

assistenza e tutela rivolta a minori stranieri non accompagnati,

nonché di reinserimento di minori dimessi da istituti penali

minorili;

r) promuovere iniziative volte ad individuare e contrastare forme

di razzismo o di discriminazione a causa dell'origine etnica,

geografica o religiosa.

Riferimenti Normativi ATTIVI

MODIFICA TESTUALE

[Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 14 del 1990](#)

MODIFICA TESTUALE

[Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 2 del 2003](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Costituzione della Repubblica Articolo 117

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Legge Statale Numero 286 del 1998

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Trattato Internazionale del 1948

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Trattato Internazionale del 2000

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Trattato Internazionale del 2000

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Legge Statale Numero 203 del 1994

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Trattato Internazionale del 1992

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Legge Statale Numero 328 del 2000

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

[Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 2 del 2003](#)



CAPO III

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PARTECIPAZIONE SOCIALE,

ALLE MISURE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE, ALLE

POLITICHE ABITATIVE, ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE,

ALL'ASSISTENZA SANITARIA

ARTICOLO 9

Misure contro la discriminazione

1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 44, comma 12 del

Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ed in

osservanza dei decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215

(Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e

dall'origine etnica) e 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della

direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di

occupazione e di condizioni di lavoro), la Regione, avvalendosi

della collaborazione delle Province, dei Comuni, delle

associazioni di immigrati, dell'associazionismo, del

volontariato e delle parti sociali, esercita le funzioni di

osservazione, monitoraggio, assistenza e consulenza legale

per gli stranieri vittime delle discriminazioni, dirette ed indirette,

per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché delle

situazioni di grave **sfruttamento** di cui al successivo articolo 12.

2. La Regione, ai sensi del comma 1 del presente articolo e di

quanto previsto dall'articolo 21 della 'Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione europea', inerente la non

discriminazione, istituisce un Centro regionale sulle

discriminazioni dotato di autonomia organizzativa, nell'ambito

degli indirizzi del programma triennale per l'integrazione sociale

dei cittadini stranieri immigrati di cui all'articolo 3.

3. Regione, Province e Comuni, anche mediante l'attivazione

del Difensore civico, promuovono a livello locale azioni per

garantire il corretto svolgimento dei rapporti tra cittadini stranieri

e pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo alla

trasparenza, alla uniformità ed alla comprensione delle procedure.

4. Regione ed Enti locali programmano e realizzano iniziative

per agevolare l'effettiva possibilità di esercizio dei diritti di

difesa e di tutela legale dei cittadini stranieri immigrati.

5. La Regione, nell'ambito del programma triennale per

l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati, approva un piano

regionale di attuazione finalizzato alla definizione di azioni

contro la discriminazione.

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Legge Statale Numero 215 del 2003

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Legge Statale Numero 216 del 2003

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Trattato Internazionale del 2000 Articolo 21

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Trattato Internazionale del 2000



ARTICOLO 12

Programma di protezione ed integrazione sociale

1. La Regione e gli Enti locali promuovono, in conformità a

quanto previsto dall'articolo 18 del Testo unico di cui al decreto

legislativo n. 286 del 1998 ed a quanto previsto dalla legge

regionale n. 2 del 2003, la realizzazione di programmi di protezione, assistenza ed integrazione sociale, rivolti alle vittime

di situazioni di violenza o di grave **sfruttamento**. A tal fine la

Giunta regionale, nel rispetto del programma triennale per

l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, approva

criteri e modalità di finanziamento, nonché indirizzi per i soggetti

attuatori.



CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 20

Clausola valutativa

1. Con cadenza triennale la Giunta regionale, avvalendosi dell'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, informa il

Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui

risultati

ottenuti nel migliorare il livello di integrazione sociale dei

cittadini stranieri immigrati. A tal fine la Giunta presenta alla

Commissione consiliare competente una relazione che risponda in modo documentato ai seguenti quesiti:

a) qual è stata l'evoluzione del fenomeno migratorio in Emilia-Romagna e come sono cambiate le condizioni di vita dei cittadini stranieri immigrati;

b) qual è la situazione in termini di discriminazione e **sfruttamento** di cittadini stranieri immigrati e quali interventi sono stati messi in opera sul territorio regionale per contrastare e correggere tali fenomeni;

c) in che misura i cittadini stranieri immigrati hanno avuto accesso ai servizi e ai contributi previsti dalla presente legge;

d) quali interventi sono stati attuati per incrementare la partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale e per favorire la comunicazione tra le diverse identità culturali presenti nel territorio;

e) quali sono le percezioni e gli atteggiamenti prevalenti tra i cittadini riguardo il fenomeno dell'immigrazione;

f) quali sono le opinioni dei soggetti attuatori, nonché dei

soggetti che operano nel settore, circa l'efficacia degli interventi

previsti dalla legge.

2. Per le attività di raccolta ed analisi delle informazioni sono

stanziati risorse adeguate.